

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 213/AV3 DEL 15/02/2013**

Oggetto: S.D. c/ ASUR MARCHE – Corte d'Appello di Ancona. Sentenza n. 648/2012 – liquidazione.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Responsabile del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. di liquidare alla dipendente Sig.ra S.D., in ottemperanza alla sentenza n. 648/2012 della Corte d'Appello di Ancona, le somme come di seguito indicate con il corrente mese di ottobre, con riserva di ripetizione delle stesse nel caso di esito positivo dell'eventuale ricorso per Cassazione:
 - €13.298,73 per indennità di coordinamento, parte variabile, dovuta dall'1.09.2001 al 31.03.2010;
 - €1.730,65 per interessi legali;
 - €6.630,79 per spese legali di primo e secondo grado;
2. di dare atto che le generalità del soggetto interessato sono precisate nell'allegato cartaceo che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 26.338,66, comprensiva degli oneri previdenziali pari ad € 3.548,10 e dell'IRAP pari ad € 1.130,39 calcolati sulla sola sorte, trova capienza per € 3.000,00 negli stanziamenti registrati nel conto economico n. 0202030101 (Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali) e per i restanti € 23.338,66 nel conto economico n. 0802020110 (sopravvenienze passive – ruolo sanitario) del bilancio 2013;
4. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'Art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA 3
Dott. Enrico Bordoni

Per il parere infrascritto:

SERVIZIO CONTROLLO DI GESTIONE E SERVIZIO BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio rispetto alla programmazione definita con il budget 2013 provvisoriamente assegnato con D.G.R. n. 1798 del 28/12/2012

Il Responsabile del Controllo di Gestione
(Lorena Farabolini)

Il Dirigente del Servizio Bilancio
(Dott. Mario Forti)

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 1 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
(U.O. Gestione Risorse Umane - Camerino)

Con verbale di conciliazione ex art. 66 del D.Lgs. 165/2011 datato 04/07/2005 l'Azienda riconosce alla dipendente S.D. il beneficio "...di cui all'art. 10, comma 3, del CCNL biennio economico 2000/2001 con esclusione degli interessi legali e rivalutazione economica..." ovvero l'indennità di coordinamento nella sola parte fissa.

In data 06.12.2010 veniva notificato all'ASUR il ricorso al Tribunale di Camerino in funzione del Giudice del Lavoro promosso dalla predetta dipendente, in quiescenza dall'01.04.2010, finalizzato ad ottenere l'accertamento del diritto, in capo alla stessa, all'indennità di coordinamento – parte variabile – e conseguente condanna dell'Azienda al pagamento della predetta indennità nella misura di €1.549,32 annuali, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza dall'01.09.2001.

Il Tribunale adito, con sentenza n. 96/2011 del 07.07.2011, rigettava il ricorso sul presupposto che l'accordo conciliativo del 04.07.2005, facendo espresso riferimento al comma 3 dell'art. 10 del suddetto CCNL, aveva previsto la sola parte fissa e non anche quella variabile, disciplinata, invece, dal comma 4 del medesimo articolo.

Avverso la citata sentenza del Tribunale di Camerino, in data 20.02.2012, la ex dipendente S.D. promuoveva ricorso in appello.

Con sentenza n. 648/2012 la Corte d'Appello – Sezione Lavoro – ha accolto l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, ha condannato l'Azienda a corrispondere all'appellante l'indennità di coordinamento, parte variabile, nella misura annuale di €1.549,32 dall'01.09.2001 al 31.03.2010, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria dalla maturazione al saldo e alla refusione, in favore della stessa, della spese processuali liquidate, per il primo grado, in €880 per diritti ed €1.400 per onorari e per il secondo grado in €831 per diritti, €103 per spese ed €1.500 per onorari oltre rimborso forfettario delle spese generali di cui all'art. 14 della tariffa forense, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge.

Con nota-fax del 20.06.2012 l'Avv. Diomede Pantaloni, difensore della Sig.ra S.D., ha comunicato al difensore dell'ASUR, Avv. Saverio Manfrocì, l'importo complessivo dovuto alla ex dipendente, ammontante ad €13.298,73 oltre accessori di legge, nonché l'importo dovuto a titolo di spese legali pari ad €6.630,79.

In attesa di conoscere le intenzioni dell'Azienda in ordine alla opportunità o meno di ricorrere in Cassazione avverso la sentenza di secondo grado, si ritiene, al fine di evitare la procedura esecutiva, di poter liquidare le predette somme, oltre gli interessi legali dalla maturazione al saldo, con il corrente mese di ottobre con riserva, tuttavia, di ripetizione delle stesse in caso di esito positivo dell'eventuale ricorso per Cassazione.

Si aggiungono, infine, i costi relativi agli oneri previdenziali ed all'IRAP, calcolati sulla sola sorte, da porre, anch'essi, a carico dell'Ente.

Per tutto quanto sopra esposto, si propone:

1. di liquidare alla dipendente Sig.ra S.D., in ottemperanza alla sentenza n. 648/2012 della Corte d'Appello di Ancona, le somme come di seguito indicate con il corrente mese di ottobre, con riserva di ripetizione delle stesse nel caso di esito positivo dell'eventuale ricorso per Cassazione:
 - €13.298,73 per indennità di coordinamento, parte variabile, dovuta dall'1.09.2001 al 31.03.2010;
 - €1.730,65 per interessi legali;
 - €6.630,79 per spese legali di primo e secondo grado;

2. di dare atto che le generalità del soggetto interessato sono precisate nell'allegato cartaceo che costituisce parte integrante del presente atto, da non pubblicarsi ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;
3. dare atto che la spesa complessiva di € 26.338,66, comprensiva degli oneri previdenziali pari ad € 3.548,10 e dell'IRAP pari ad € 1.130,39 calcolati sulla sola sorte, trova capienza per € 3.000,00 negli stanziamenti registrati nel conto economico n. 0202030101 (Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali) e per i restanti € 23.338,66 nel conto economico n. 0802020110 (sopravvenienze passive – ruolo sanitario) del bilancio 2013;
4. di dichiarare che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
5. di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale a norma dell'Art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.

Il Responsabile U.O. Gestione Risorse Umane
Sig.ra Adriana Mattiacci

Parere del dirigente di Area Dipartimentale

- Favorevole
- Favorevole con il seguente commento:

- Negativo per le seguenti motivazioni:

IL DIRETTORE DI AREA DIPARTIMENTALE
Dott. Mario Forti

- ALLEGATI -

Allegato A) Dati personali (solo in forma cartacea da non pubblicarsi ai sensi del D.Lgs. 196/2003)